

Il controllo di costituzionalità nell'emergenza: uno sguardo ai Paesi nordici dalla prospettiva di Norvegia e Finlandia

di Andrea Butelli

Abstract: *Constitutional review in the age of emergencies: a view of the Nordic countries from the perspective of Norway and Finland* - This paper proposes an analysis of the Nordic constitutional particularities under the test of the emergency, with particular regard to the Norwegian and Finnish systems of constitutional review, i.e. the two systems usually consider to be at the opposite ends of the spectrum. In particular, the judicial review of the Norwegian Supreme Court and the *ex ante* control of the Finnish Constitutional Law Committee are investigated. The results seem to display unusual practical scenarios compared to what one would expect.

Keywords: Nordic constitutional law; Judicial review; Supreme Court; Committee; Norway; Finland

1. Quale famiglia costituzionale nordica

Una riflessione sui Paesi nordici, anche dalla prospettiva costituzionale, tende solitamente a considerare questi ordinamenti come appartenenti ad un'unica famiglia giuridica¹. Difatti, pur maneggiando con la dovuta cautela classificazioni provenienti dal diritto privato comparato, è di immediata evidenza la sopravvivenza di tratti di fondo, sia giuridici che culturali, condivisi dagli ordinamenti costituzionali nordici, per i quali pare ancora forte – oltre che fondata – la tentazione di ricomprendere Danimarca, Norvegia e Islanda, da un lato, Svezia e Finlandia, dall'altro, in una sola famiglia giuridica anche sotto il profilo costituzionale. Parimenti, ragioni storiche e sistematiche² propendono per l'estensione al diritto costituzionale anche della consueta divisione interna tra la tradizione nordica occidentale (Danimarca, Norvegia e Islanda) e quella orientale (Svezia e Finlandia)³.

A ben vedere è già lo stesso impegno classificatorio a smuovere articolate riflessioni sull'individuazione di una comune immagine di “*Nordic*

¹ A. Simoni, F. Valguarnera, *La tradizione giuridica dei Paesi nordici*, Torino, 2008, 25.

² E. Smith, *Judicial Review of Legislation*, in H. Krunke, B. Thorarensen (Eds), *The Nordic Constitutions: A Comparative and Contextual Study*, Oxford, 2018, 113 ss e 116 ss.

³ Tuttavia, conviene immediatamente dare atto di qualche opinione contraria: per un'efficace ricognizione v. M. Dahlberg, H.L. Karlsson, K. Kelemen, *The Nordic Courts: An Example of Cooperation and Dialogue*, in K. Póczy (Ed), *Constitutional Review in Western Europe: Judicial-Legislative Relations in Comparative Perspective*, New York, 2024, 288, 290 nota 8.

Family of Constitutional Law” e “*Nordic Constitutional Mentality*”⁴. Alcune suggestioni - critiche sul tema - provengono proprio dalla stessa letteratura più assidua sull’argomento⁵; altre invece, più recenti, da quelle indagini che a partire dagli andamenti giurisprudenziali⁶ impiegano un approccio empirico utile ad indagare lo sviluppo concreto di tali assunti⁷.

Sciogliere certi nodi teorici non è l’obiettivo di questa trattazione⁸; tuttavia, ad avviso di chi scrive, parrebbe sbrigativa un’indagine che non presentasse almeno un inquadramento generale, utile al lettore per individuare il contesto in cui si svolgono le vicende giuridiche di cui si intende trattare.

1.1 I motivi ricorrenti del costituzionalismo nordico

Pur molto brevemente⁹, quindi, è opportuno richiamare alcuni di questi “macroelementi”, più o meno evidenti, caratterizzanti la tradizione giuridica nordica¹⁰. In primo luogo, va ricordato che tutti i sistemi dell’area non prevedono corti costituzionali, né riconoscono formalmente ad alcuna corte il potere di annullare un atto legislativo. Il prevalente rispetto per la volontà del legislatore si inserisce in un contesto culturale forse meno agevole da incasellare sistematicamente, ma ben più ampio e diffuso, in cui i valori democraticamente espressi si riverberano, ad esempio, anche nel costante richiamo ai lavori preparatori, di sovente utilizzati dai giudici a supporto della motivazione¹¹.

Un ulteriore *leitmotiv* nordico è rappresentato da una relativa – nonché storica – debolezza dei diritti fondamentali, se si considera solamente l’esiguo

⁴ J. Husa, *Constitutional Mentality*, in P. Letto-Vanamo, D. Tamm, B.O.G. Mortensen (Eds), *Nordic Law in European Context*, Springer, 2019, 42 ss.; più diffusamente H. Krunke, B. Thorarensen (Eds), *The Nordic Constitutions: A Comparative and Contextual Study*, Oxford, 2018, 201 ss.

⁵ J. Husa, v. opere citate *supra*, ma anche J. Husa, *Nordic Constitutionalism and European Human Rights - Mixing Oil and Water*, in 55 *Scandinavian Stud. L.* 101, 106 ss. (2010). Del resto, un’opinione non insolitamente sensibile alle sfaccettature interne al costituzionalismo nordico e particolarmente attenta sia ai tratti di diversità che alle caratteristiche comuni; v. Ivi, 110.

⁶ H. Krunke B. Thorarensen (Eds), *op. cit.*, *passim*.

⁷ Il progetto cui si fa riferimento è *Nordic CONREASON Project: Nordic Exceptionalism? Mapping Constitutional Reasoning in the Nordic Countries* di cui allo stato attuale è disponibile solamente il *dataset*: K. Kelemen, *Nordic CONREASON Collection of Data on Constitutional Reasoning in the Nordic Supreme Courts (Version 1)* [Dataset], Örebro University, 2024, <https://www.oru.se/english/research/projects/bsr/nordic-conreason/>.

⁸ Peraltro, va ricordato che è la natura stessa di ogni classificazione ad implicare una semplificazione spesso non soddisfacente, se non addirittura fallace alla prova di un’analisi più approfondita. Sebbene la nozione di cui si discute appartenga agli strumenti di base del comparatista, il rinvio è a V. Varano, V. Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, 2024, 41.

⁹ Inoltre, tralasciando qua profili classificatori più privatistici in applicazione del c.d. “principio di relatività per materie”, v. K. Zweigert, H. Kötz, *Introduzione al diritto comparato*, vol. I, Principi fondamentali, Milano, 1998, 79 ss.

¹⁰ J. Husa, *Nordic Constitutionalism and European Human Rights*, *op. cit.*, 109 ss.

¹¹ Ivi, 107. Per una trattazione più estesa v. anche A. Simoni, F. Valguarnera, *op. cit.*, 20 ss.

spazio per molti anni riservato ad essi nelle costituzioni nordiche, tradizionalmente percepite più come strumento di organizzazione politico-istituzionale che come baluardo a difesa dei diritti fondamentali¹². A un primo sguardo “sulla carta”, tale caratteristica appare paradossale, considerando che gli ordinamenti nordici sono generalmente riconosciuti come modelli virtuosi di protezione dei diritti umani senza che al dato empirico e alla tradizione di tutela corrisponda una solida sistematizzazione normativa consegnata alla rigidità dei testi costituzionali, in confronto ad altre esperienze europee cui il giurista continentale è certamente più abituato¹³. Rinviando a trattazioni più approfondite sul tema¹⁴, un elemento fa luce su questa apparente debolezza, ossia la stretta relazione presente negli ordinamenti nordici tra la tutela dei diritti umani e gli obblighi internazionali derivanti dai trattati, peraltro, storicamente antecedenti rispetto alle riforme dei testi costituzionali degli anni Duemila.

1.2 Il mosaico del controllo di costituzionalità

Un altro piano di comparazione, ossia il potere di *judicial review* nei Paesi nordici, impone un rallentamento nella trattazione. Difatti, si tratta di un profilo cruciale che esige qualche accortezza in più sia per i fattori di convergenza che per quelli di divergenza interni alla famiglia giuridica nordica.

Almeno ad una prima osservazione, il controllo di costituzionalità è uno degli elementi che permette di riconfermare la ripartizione classica tra famiglia occidentale e famiglia orientale. Dal punto di vista degli organi competenti, in Danimarca, Norvegia e Islanda resta un potere unicamente esercitabile dalle corti, non essendo previsto alcun organo non giurisdizionale *ad hoc*. Diversamente, le costituzioni di Svezia e Finlandia, oltre ad attribuire questo potere a ogni giudice, prevedono anche un organo paralegislativo che opera un controllo preventivo di costituzionalità delle leggi, ossia, rispettivamente, il Consiglio per la legge (*Lagrådet*) e la Commissione Costituzionale (*perustuslakivaliokunta*).

Concorre a rafforzare l'idea di una corretta ripartizione tra famiglia giuridica occidentale e orientale anche la diversa articolazione della giustizia: al sistema unico di corti di Danimarca, Norvegia e Islanda si contrappone la bipartizione tra corti ordinarie e amministrative di Svezia e Finlandia. Ne consegue che – considerando sia la già citata assenza di corti costituzionali sia il controllo esercitato in pratica solo dagli organi di ultima istanza¹⁵ – nei sistemi della famiglia occidentale l'ultima parola sulle questioni di legittimità

¹² Ivi, 33.

¹³ Merita precisare che i diritti fondamentali non sono certo del tutto assenti nelle Costituzioni di cui si sta trattando (in particolare v. gli esempi delle Costituzioni finlandese e norvegese dopo le riforme, rispettivamente, del 2000 e del 2015). In questa sede, come si vedrà nel prosieguo del testo, si sottolinea soltanto il rilievo storico dell'utilizzo ermeneutico dei trattati internazionali per la loro tutela; v. T. Ojanen, *Human Rights in Nordic Constitutions and the Impact of International Obligations*, in H. Krunke, B. Thorarensen (Eds), *op. cit.*, 138.

¹⁴ Ivi, 133 ss.

¹⁵ Così J. Husa, *Guarding the Constitutionality of Laws in the Nordic Countries: A Comparative Perspective*, in 48(3) *Am. J. Comp. L.* 345, 377 (2000).

costituzionale spetta a un solo organo di vertice, mentre nei sistemi della famiglia orientale gli organi giurisdizionali di ultima istanza titolari di tale potere sono in entrambi i casi due, uno ordinario¹⁶, l'altro amministrativo¹⁷.

Tuttavia, va detto che, sebbene tali convergenze di sistema depongano a favore della suddivisione classica tra famiglia occidentale e famiglia orientale, altri elementi dipingono un quadro ben più vario che si sottrae alla semplicità della classificazione¹⁸. Innanzitutto, per riprendere dai cenni agli organi non giurisdizionali appena richiamati, si deve immediatamente notare che non c'è identità di funzioni tra il Consiglio per la legge svedese e la Commissione Costituzionale finlandese. Difatti, tralasciando le differenze tutt'altro che secondarie nella composizione dei due organi¹⁹, formalmente²⁰ soltanto il parere reso dalla *perustuslakivaliokunta* è giuridicamente vincolante in qualsiasi materia. Del resto, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale, non è un caso che all'art. 106 della Costituzione finlandese sopravviva ancora il requisito del “conflitto evidente” (*ilmeinen ristiriita*) necessario al giudice per disapplicare la norma di legge ritenuta in contrasto con il dettato costituzionale²¹, mentre il medesimo presupposto è scomparso dalla Costituzione svedese²² con l'abrogazione contenuta nell'importante riforma del 2010²³. Oltre alle suddette limitazioni normative, la preminenza del controllo *ex ante* della Commissione su quello esercitabile *ex post* dal giudice è reso ulteriormente evidente sia dai lavori preparatori alla Costituzione finlandese del 2000²⁴ che da un rapporto ufficiale della Commissione stessa²⁵; i due documenti esplicitano che le corti, nel valutare la legittimità costituzionale di una legge o di un regolamento, “devono”²⁶ tener di conto dell'eventuale decisione della *perustuslakivaliokunta*, qualora quest'ultima sia già intervenuta sulla medesima questione giuridica.

¹⁶ In Svezia: *Högsta domstolen*; in Finlandia: *Korkein oikeus*.

¹⁷ In Svezia: *Högsta förvaltningsdomstolen*; in Finlandia: *Korkein hallinto-oikeus*. A queste (note 16 e 17) si aggiungono, ovviamente, i già citati organi non giurisdizionali di controllo preventivo di Svezia e Finlandia.

¹⁸ Cfr. *supra* nota 3.

¹⁹ Il primo formato da giudici non più in servizio precedentemente membri delle corti supreme svedesi, il secondo da membri del parlamento finlandese, come si vedrà più approfonditamente oltre.

²⁰ L'avverbio è d'obbligo considerando in quanti casi ormai sia un'opinione obbligatoria e vincolante (o quasi vincolante) cfr. C. Taube, *Den dömande makten*, in I. Mattson, O. Petersson (Eds), *Svensk författningspolitik*, Lund, 2022, 229. In merito alla sua importanza in generale, v. anche J. Lindholm, M. Naartijärvi, M. Derlén, *Konstitutionell rätt*, Stockholm, 2025, 599.

²¹ J. Husa, *The Constitution of Finland. A Contextual Analysis*, Oxford, 2011, 160 ss.

²² La semplificazione lessicale non tiene di conto della ben nota natura pluritestuale delle *Sveriges grundlagar*, ossia i quattro testi costituzionali svedesi; in questo caso, comunque, si fa riferimento al testo della *Regeringsformen*.

²³ La portata della riforma di cui si discorre è, invero, piuttosto ampia, cfr. F. Valguarnera, *Una Costituzione finalmente utile? Sviluppi recenti della giustizia costituzionale svedese*, in V. Barsotti (a cura di), *La Costituzione come fonte direttamente applicabile dal giudice*, Santarcangelo di Romagna, 2013, 137; M. Dahlberg, H.L. Karlsson, K. Kelemen, *op. cit.*, 296.

²⁴ HE 1/1998; v. J. Husa, *The Constitution of Finland, op. cit.*, 161.

²⁵ PeVM 10/1998.

²⁶ Pare opportuno riportare l'enfasi usata dall'autore, cfr. J. Husa, *The Constitution of Finland, op. cit.*, 161.

Tralasciando per adesso altre considerazioni che coinvolgerebbero alcuni punti critici di legittimità²⁷, basti in questa sede notare l'importanza rivestita da questo organo e le differenze con il meccanismo svedese di controllo di costituzionalità *ex ante*, pur restando all'interno della famiglia orientale nordica²⁸. In particolare, sia sufficiente rilevare, a beneficio della nostra trattazione, che l'ordinamento finlandese si presenta ancora oggi come quello meno propenso tra tutti i sistemi nordici ad attribuire al giudice il potere di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una norma, seppur solamente “in concreto”²⁹.

In secondo luogo, spostando il nostro *focus*, va evidenziato che anche all'interno del gruppo occidentale emerge qualche riflessione sulle diversità interne, in questo caso più dall'analisi dell'approccio del giudice che dall'impalcatura ordinamentale derivante dai testi costituzionali.

Come noto, il potere di *judicial review* è tendenzialmente esercitato con una certa parsimonia da parte delle corti di tutti i Paesi nordici. Le ragioni di questa diffusa attitudine sono da rintracciare in più campi, spaziando da cause normative e strutturali³⁰ a storiche³¹ e culturali³². Tuttavia, occorre fare attenzione – nuovamente – sia alle generalizzazioni che alla semplificazione della suddivisione tra famiglia occidentale e orientale.

Tra il diffuso atteggiamento di *self-restraint* delle corti nordiche, da considerare anche in relazione alla presenza o all'assenza dei meccanismi di controllo *ex ante*³³, si usa riconoscere un'eccezione di rilievo nella tradizione norvegese: la Corte Suprema norvegese (*Høyesterett*) è senza dubbio la più attiva tra i cinque Paesi nordici sul fronte della tutela dei diritti fondamentali. Difatti, nel contesto di cui si tratta, il valore simbolico della Costituzione si accompagna alle profonde radici di oltre due secoli di “attivismo giudiziario” che, seppur confluito in un riconoscimento esplicito del potere di *judicial review* soltanto nel 2015 con il nuovo art. 89 della Costituzione³⁴, caratterizza storicamente un sistema unico nel suo genere, diverso dalle esperienze di Danimarca e Islanda, gli altri due Paesi del gruppo occidentale nordico³⁵.

A quest'ultima considerazione occorre aggiungere due ulteriori precisazioni. Infatti, da un lato, va detto che l'approccio dei giudici norvegesi

²⁷ Ivi, 162; Il riferimento è ai suggestivi parallelismi tra il *Conseil constitutionnel* francese e la Commissione Costituzionale finlandese o tra quest'ultima e la figura di una vera e propria Corte costituzionale.

²⁸ Con l'ulteriore sottolineatura che si sta qui operando una comparazione meramente strutturale; cfr. nota 21.

²⁹ Essendo questo potere molto limitato sia dall'art. 106 della Costituzione che dai “precedenti” della *perustuslakivaliokunta*, vero punto di riferimento – anche culturale – di tutela costituzionale; v. anche V.-P. Hautamäki, *Novel Rules in the Finnish Constitution – The Question of Applicability*, in 52 *Scandinavian Stud. L.* 133, 145 ss (2007).

³⁰ E. Smith, *op. cit.*, 107 ss.

³¹ Ivi, 116 ss.

³² M. Dahlberg, H.L. Karlsson, K. Kelemen, *op. cit.*, 297.

³³ Sul punto v. E. Smith, *op. cit.*, 121.

³⁴ La stessa citata riforma del 2015, oltre al riconoscimento costituzionale del potere di *judicial review* attribuito alle corti, inserisce nell'antico testo del 1814 un catalogo di diritti precedentemente elaborato solamente da queste; v. M. Dahlberg, H.L. Karlsson, K. Kelemen, *op. cit.*, 295.

³⁵ E. Smith, *op. cit.*, 132.

ha avuto un’ondivaga evoluzione nel corso dei duecento anni di storia costituzionale, non sempre risultando ugualmente definito³⁶ tra momenti di relativa passività e fasi di determinanti pronunce³⁷. Dall’altro lato, bisogna specificare che anche l’attività delle corti supreme di Danimarca e – in particolar modo – Islanda³⁸ ha avuto negli ultimi anni sviluppi non secondari che, pur non raggiungendo mai i volumi norvegesi, inseriscono anche questi sistemi tra i protagonisti del processo di rafforzamento dei meccanismi di controllo di costituzionalità in cui tutti gli ordinamenti dell’area nordica sono coinvolti³⁹.

1.3 Una riflessione sospesa tra i due estremi: Norvegia e Finlandia

Avendo tratteggiato almeno le caratteristiche fondamentali dell’approccio delle corti, come si è visto ben più articolato rispetto alla semplice etichetta di “deferenti” e, talvolta, sfuggente alle classificazioni tradizionali, si ritiene opportuno che la presente trattazione – nell’analizzare la risposta giurisprudenziale all’emergenza – si concentri sull’esperienza di Norvegia e Finlandia per una serie di ragioni di seguito brevemente esposte.

In primo luogo, da un’analisi sui database giurisprudenziali emergono risultati poco soddisfacenti per quanto riguarda le sentenze costituzionalmente rilevanti delle corti supreme di Danimarca, Islanda e Svezia. Per quanto attiene alle prime due, i sistemi interrogati restituiscono solamente un risultato pertinente, ossia un’ordinanza di rigetto della Corte Suprema islandese (*Hæstiréttur*)⁴⁰. Per quanto riguarda la Svezia, invece, tralasciando gli scarsi risultati della ricerca giurisprudenziale, che restituiscono solamente un’ordinanza di rigetto della Corte Suprema

³⁶ Per un’approfondita trattazione storica v. A. Kierulf, *Judicial Review in Norway. A Bicentennial Debate*, Cambridge, 2018; M. Dahlberg, H.L. Karlsson, K. Kelemen, *op. cit.*, 298 nota 32; E. Smith, *op. cit.*, 110 ss.

³⁷ Per doverosa sintesi, è possibile individuare quattro momenti chiave dell’affermazione del potere di *judicial review*, due giurisprudenziali, ossia le sentenze Wedel Jarlsberg del 1866 e Kløfta del 1976, due normativi, vale a dire la Legge sui diritti umani (*menneskerettsloven*) del 1999 e la già citata riforma costituzionale del 2015. Per quanto attiene la *Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)* LOV-1999-05-21-30, concedendosi un minimo di licenza poetica, questa legge potrebbe esser definita come lo “*Human Rights Act* norvegese”; difatti, i parallelismi con l’omonima legge inglese (dello stesso periodo, peraltro) sono molteplici dato che la *menneskerettsloven* eleva cinque convenzioni chiave sui diritti umani a uno *status* speciale nella legislazione norvegese, tra cui anche la CEDU che, ai sensi dell’articolo 3 della legge, prevale in caso di conflitto con la legge ordinaria.

³⁸ Va specificato che, mentre l’attività della Suprema Corte danese si è concentrata prevalentemente sul requisito processualistico, restando il caso *Tvind* del 1999 l’unico in cui la Corte ha dichiarato un atto legislativo costituzionalmente illegittimo, la Corte Suprema islandese ha per 12 volte, tra il 1995 e il 2015, dichiarato una normativa incostituzionale; v. E. Smith, *op. cit.*, 123 ss.

³⁹ *Ex multis* v. M. Dahlberg, H.L. Karlsson, K. Kelemen, *op. cit.*, 293 ss; I. Nguyễn Duy, *New Trends in Scandinavian Constitutional Review*, in 61 *Scandinavian Stud. L.* 11, 36 ss (2015).

⁴⁰ *Landsréttur* 74/2022 (Corte di Appello di Reykjavík; unica Corte di Appello islandese).

amministrativa (*Högsta förvaltningsdomstolen*)⁴¹, merita ricordare brevemente che le particolarità di questa gestione emergenziale vanno ricercate altrove rispetto alla dimensione strettamente giuridica dell'imposizione di misure coercitive⁴².

In secondo luogo, dovendo questo lavoro rispondere a inevitabili esigenze di sintesi, si è preferito concentrarsi sui due meccanismi di controllo “agli antipodi”, scegliendo per la famiglia occidentale quello storicamente più sviluppato e, solitamente, meno deferente, ossia quello norvegese, mentre per la famiglia orientale si è scelto quello più singolare che, pur prevedendo sulla carta un sistema ibrido, limita ancora fortemente lo spazio di azione delle proprie corti, affidandosi prevalentemente alla Commissione Costituzionale, vale a dire quello finlandese.

2. Proporzionalità, scienza, moderazione: l'emergenza nella giurisprudenza norvegese

Concentrandosi sull'esperienza norvegese occorre chiedersi quale sia stato il ruolo di una Corte Suprema solitamente ritenuta “attivista”, almeno rispetto al resto dei Paesi nordici, alla prova della delicata vicenda emergenziale. Va subito precisato che le occasioni di intervento della *Høyesterett* sono state quantitativamente piuttosto contenute a fronte dell'ingente compressione dei diritti operata dalle restrizioni. In particolare, da una ricerca sul database *Lovdata.no* emerge che nel 2022 la Corte Suprema ha emesso sentenza su tre casi concernenti direttamente la legalità delle restrizioni e si è pronunciata – in senso negativo – sull'ammissibilità di un ricorso nel 2020⁴³. Delle tre sentenze, con la prima – e più giuridicamente rilevante – la Corte si è occupata del ricorso di alcuni proprietari di immobili in Svezia, i quali contestavano la legalità dell'obbligo di quarantena al rientro in Norvegia (il caso *Hyttekarantene*)⁴⁴, mentre le altre due pronunce riguardano la legittimità dei regolamenti locali (uno della municipalità di Oslo, l'altro di Bergen) che limitavano il numero di persone ospitabili simultaneamente nelle abitazioni private⁴⁵. In tutti i casi menzionati, la Corte Suprema ha sempre riconosciuto la legalità delle misure utilizzando la proporzionalità come parametro chiave dello scrutinio delle stesse, requisito peraltro richiesto anche dal secondo comma della sezione 1-5 della legge sul controllo delle infezioni (*smittevernloven*) del 1994⁴⁶. Inoltre, in due dei tre casi richiamati, ossia nel fondamentale caso *hyttekarantene* e in quello relativo alla legittimità dei

⁴¹ *Högsta förvaltningsdomstolen* 6938-21.

⁴² Il tema è già stato efficacemente sviluppato in dottrina, pertanto pare più che opportuno non approfondirne la trattazione, ma farne espresso rinvio: v. A. Simoni, *L'emergenza Covid-19 in Svezia: le basi giuridiche di un approccio pragmatico*, in *DPCE Online*, 2020, 2, 1861.

⁴³ Ordinanza HR-2020-972-U.

⁴⁴ HR-2022-718-A.

⁴⁵ Sentenze HR-2022-2172-A (municipalità di Bergen) e HR-2022-2171-A (municipalità di Oslo). Per completezza va menzionata anche un'altra pronuncia del 2024 (HR-2024-1110-A), che, tuttavia, si è preferito non trattare in quanto dal punto di vista della tecnica argomentativa non fornisce elementi aggiuntivi a quanto si dirà di seguito.

⁴⁶ *Lov om vern mot smittsomme sykdommer* [*smittevernloven*], LOV-1994-08-05-55.

regolamenti adottati dalla municipalità di Bergen, l'interpretazione della Corte ha ribaltato quella delle corti di merito offrendo una soluzione ermeneutica opposta sui medesimi punti cruciali di valutazione della proporzionalità dell'intervento.

2.1 La proporzionalità nell'ordinamento norvegese

Il principio di proporzionalità è stato a lungo un parametro “latente” nel controllo di costituzionalità norvegese⁴⁷. A tal riguardo va detto che, anche prima della riforma costituzionale del 2015, la Suprema Corte aveva già fatto del principio il tema centrale di cinque pronunce rese tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso⁴⁸, tuttavia senza mai inquadrarne omogeneamente i requisiti in un orientamento giurisprudenziale lineare, pertanto, utili solo nel caso concreto e non ad una teorizzazione generale⁴⁹. Malgrado la non linearità della stratificazione giurisprudenziale, da più recenti arresti il recepimento della ben nota elaborazione che contempla una struttura quadripartita del test di proporzionalità⁵⁰ pare riaffermato anche dai giudici della *Høyesterett*⁵¹, ad ulteriore riprova dell'influenza costante della giurisprudenza CEDU nelle argomentazioni della Suprema Corte norvegese⁵². Il meccanismo, ormai ripercorso più che ampiamente in letteratura, esigerebbe un vaglio passo dopo passo che dopo aver considerato prima la legalità dell'obiettivo perseguito con la misura, poi l'idoneità di quest'ultima, si concludesse con la valutazione c.d. *stricto sensu* della proporzionalità. Difatti, che si adotti un'impostazione tri o quadripartita del test, l'epilogo di questo, ossia la parte cruciale della valutazione, richiede una ponderazione comparata di eventuali altre misure possibili che funga da “imbuto ermeneutico” fino all'individuazione di quella più opportuna. Nell'impostazione quadripartita di origine tedesca⁵³, quella più frequentemente evocata anche dalle Corti europee di Strasburgo e Lussemburgo⁵⁴, quest'ultimo momento è suddiviso in due fasi distinte di necessità e, poi, proporzionalità della misura, in una sequenza piuttosto utile

⁴⁷ J.P. Rui, *Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter*, in *Lov og Rett*, 2018, 3, 129.

⁴⁸ Rt. 1981, s. 745 (Isene), Rt. 1990, s. 861 (Henjum), Rt. 1991, s. 973 (Sikringsdommen), Rt. 1993, s. 587 (von Koss) og Rt. 1994, s. 60 (New York).

⁴⁹ V. la proposta Grunnlovsforslag 32 (2019-2020), Dokument 12:32 (2019-2020) e quanto evidenzia Graver.

⁵⁰ Come noto, è l'elaborazione del principio oggi più frequentemente richiamata; v. ad es. M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, intervento presentato all'incontro trilaterale tra la Corte costituzionale italiana, la Corte costituzionale spagnola e il Tribunale costituzionale portoghese, Roma, 2013, 5; A. Pin, *Giudicare la pandemia con la proporzionalità. Le misure anti-Covid-19, il vaglio giudiziario e il diritto comparato*, in *DPCE Online*, 2020, 2, 2581, 2590 ss; B. Sánchez Barroso, *Beyond the Principle of Proportionality: Controlling the Restriction of Rights under Factual Uncertainty*, in 9(2) *Oslo L. Rev.* 74, 76 ss (2023).

⁵¹ Cfr. ad es. la sez. 23 della sentenza HR-2018-104-A; v. A. Bårdsen, *Grunnloven, overvåking og domstolenes rolle*, Norges domstoler, 2017, 12.

⁵² Per un'approfondita evoluzione storica v. A. Kierulf, *op. cit.*, 139 ss.

⁵³ D. Grimm, *Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence*, in 57(2) *U. Toronto L. J.* 383 (2007).

⁵⁴ B. Sánchez Barroso, *op. cit.*, 76 ss.

alla trasparenza del procedimento ermeneutico intrapreso⁵⁵. Il successo di questo approccio è stato efficacemente sintetizzato nella definizione di «costante del costituzionalismo globale»⁵⁶.

Se, come si è anticipato, è ormai fuori discussione lo stabile utilizzo di questo modulo interpretativo da parte delle corti norvegesi, qualcosa va precisato sul grado di assorbimento in concreto della costante di cui si discorre. Ad avviso di chi scrive, pur ricorrendo formalmente un frequente richiamo alla struttura dello stesso – in declinazione tri o quadripartita qua poco importa – l’interpretazione progressiva della Suprema Corte pare sfumare proprio sul punto cruciale della valutazione *stricto sensu* della proporzionalità. La considerazione deriva dall’analisi delle sentenze che hanno impiegato il test nel determinare la legittimità dei regolamenti emergenziali, tenendo altresì di conto dell’insolita sottolineatura legislativa del potere/dovere di controllo dei tribunali e dello stesso requisito della proporzionalità operata dalla sez. 6 della legge che attribuiva i poteri regolamentari al Governo⁵⁷.

Va detto che nel vaglio della Suprema Corte ritorna un accento frequente, ossia una “valutazione composita della proporzionalità” (“*en sammensatt proporsjonalitetsvurdering*”), già presente in una sentenza del 2016 emessa in seduta plenaria⁵⁸, da leggere come uno stretto bilanciamento tra esigenze individuali e collettive, con prevalenza delle seconde sulle prime, come precisato in un altro precedente del 2015⁵⁹. Nel caso di riferimento per le successive pronunce emergenziali, ossia *hyttekarantene*⁶⁰, la valutazione composita di cui si discorre torna protagonista in quanto richiesta dalla sez. 1-5 della *smittevernloven* quando il vaglio di proporzionalità si rapporta all’individuazione della chiara giustificazione medica (“*klar medisinskfaglig begrunnelse*”) come base giuridica necessaria all’attuazione delle misure. Tuttavia, è proprio in questo frangente che la Suprema Corte mostra la propria deferenza decidendo di arrestare la propria analisi.

Occorre soffermarsi ulteriormente sul punto: i *justices* norvegesi, pur rimarcando in più pronunce il proprio potere di controllo sull’attività della pubblica amministrazione⁶¹, finiscono per autolimitare con decisione il proprio campo di analisi. In primo luogo, in via più generale, il richiamo frequente è alla moderazione nell’esercizio del proprio potere di scrutinio “scientifico”⁶², anche qualora quest’ultimo incontri valutazioni professionali

⁵⁵ A. Pin, *op. cit.*, 2590.

⁵⁶ M. Cartabia, *op. cit.*, 5.

⁵⁷ *Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)*, LOV-2020-03-27-17; dai lavori preparatori emerge che il punto è un’aggiunta operata in sede parlamentare al disegno di legge governativo. Pertanto, quella che *prima facie* potrebbe apparire come una formulazione normativa pleonastica racchiude in realtà preoccupazioni istituzionali non secondarie nell’attribuire così ampi poteri all’Esecutivo durante l’emergenza; sul punto v. E.Holmøyvik, *Utgreiing av statsrettslege spørsmål i samband med styresmaktenes handtering av Covid-19*, Bergen, 2020, 66 ss.

⁵⁸ HR-2016-2554-P, par. 82.

⁵⁹ Rt-2015-93 (Maria), par. 60.

⁶⁰ HR-2022-718-A.

⁶¹ V. ad es. HR-2022-2171-A par. 27 ss. e HR-2022-718-A par. 76-78.

⁶² V. ad es. HR-2022-718-A par. 75.

discordanti⁶³. In secondo luogo, più in particolare, pur riconoscendo nel requisito della chiara giustificazione medica una garanzia procedurale contro eventuali abusi di potere⁶⁴, la Corte precisa, riferendosi all'intenzione del legislatore emergente dai lavori preparatori⁶⁵, che il requisito non è da interpretare in senso restrittivo, non richiedendo un effetto [positivo] scientificamente provato della misura (“*vitenskapelig bevist effekt*”).

L'interpretazione della Suprema Corte norvegese, più che semplicemente deferente, pare riconoscere l'insuperabilità di alcune criticità argomentative del test di proporzionalità alla prova dell'emergenza, già ampiamente illustrate in letteratura⁶⁶. In questo modo, il vaglio di proporzionalità entra ed esce rapidamente dalle argomentazioni della corte, arrestandosi di fronte ad una valutazione composita che non deve spingersi, ad avviso della *Høyesterett*, all'apprezzamento dell'appropriatezza di priorità sociali e politiche⁶⁷, sebbene talvolta concretizzatesi nell'accettazione di valutazioni professionali – *repetita iuvant* – anche discordanti. La flessibilità del requisito, di sicuro particolarmente importante nel periodo emergenziale, corre il rischio di sterilizzare il vaglio nell'atteggiamento particolarmente compassato della Corte Suprema, soddisfatta dalla sola esistenza di una base decisionale sufficiente per le misure e non troppo attenta agli errori procedurali sottostanti alcune decisioni amministrative.

3. Il ruolo della Commissione Costituzionale finlandese

Proseguendo la trattazione sull'esperienza emergenziale finlandese, il *focus* si sposta inevitabilmente sul ruolo centrale della Commissione Costituzionale (*perustuslakivaliokunta*) nella gestione dell'emergenza, per i motivi anticipati.

Un'ulteriore precisazione giova alla completezza della presente analisi: si è detto che l'organo di cui si discorre non è di natura giurisdizionale e che presenta una composizione ben diversa anche dal *Lagrådet* svedese. Difatti, la Commissione Costituzionale finlandese è formata da membri del Parlamento in una composizione tale da rispettare l'uguale rappresentatività partitica, evitando quindi la politicità che deriverebbe dalla prevalenza di uno specifico colore. Va, tuttavia, ulteriormente evidenziato, seguendo anche le numerose indicazioni della dottrina finlandese, che l'assoluta e comprovata apoliticità deriva non soltanto dalla mera composizione, ma anche da altri fondamentali elementi emergenti dall'osservazione più ampia delle prassi, tali da rendere la Commissione Costituzionale più che un organo “quasi-legislativo”, un organo “quasi-giudiziario”⁶⁸.

⁶³ V. HR-2022-2172-A, par. 70.

⁶⁴ V. ad es. HR-2022-2171-A, par. 25 e 29; HR-2022-2172-A par. 65.

⁶⁵ Il passaggio è Prop.91 L (2018–2019) p. 10, richiamato dal par. 69 HR-2022-718-A (*Hyttekarantene*), dal par. 47 HR-2022-2171-A (Oslo) e dal par. 65 HR-2022-2172-A (Bergen).

⁶⁶ B. Sánchez Barroso, *op. cit.*, 77.

⁶⁷ V. ad es. par. 78 e 89 HR-2022-718-A.

⁶⁸ M. Dahlberg, A. Kantola, *Tensions in Finland's Ex Ante Constitutional Review: The Interplay of Politics, Law, and Media*, in 22(2) *Int'l J. Const. L.* 376, 379 (2024).

In primo luogo, la *perustuslakivaliokunta* da anni ormai integra stabilmente nei propri lavori il contributo di giuristi esperti, solitamente professori universitari di diritto costituzionale, i pareri dei quali, pur non essendo sulla carta vincolanti, sono comunque pedissequamente seguiti dai componenti della Commissione⁶⁹. In secondo luogo, le decisioni della Commissione non presentano mai opinioni dissenzienti né riportano votazioni, ma sono sempre rese all'unanimità, levigando e celando le inclinazioni personali dei singoli componenti al fine di evitare la parvenza di un'argomentazione costituzionale incoerente, specialmente sui temi più sensibili all'opinione pubblica⁷⁰. Infine, quale rilievo metodologico-ermeneutico, si osserva che le argomentazioni della Commissione prestano particolare attenzione a mantenere una struttura formale-legalistica, nonché a confluire in decisioni tendenzialmente in linea con i propri precedenti e, soprattutto, con i lavori preparatori⁷¹.

I tratti essenziali richiamati contribuiscono alla legittimazione della Commissione davanti all'opinione pubblica, specialmente in fasi cruciali come quella dell'emergenza pandemica. Del resto, uno solo degli elementi costituenti la prassi della Commissione non sarebbe sufficiente a tenere quest'ultima al riparo da certe critiche già mosse in passato dalla classe politica, particolarmente audace, in un caso che si richiama a titolo esemplificativo, nel definire gli esperti coinvolti *perustuslakitalibanit*, ossia “talebani della Costituzione”⁷². È, pertanto, la sinergia di queste prassi – e non il singolo elemento considerato – a contribuire al prestigio della Commissione costituzionale finlandese, con particolare riguardo per l'aspetto metodologico-argomentativo emergente anche dai lavori del periodo emergenziale, come si vedrà di seguito.

3.1 Il controllo ex ante come garanzia nell'emergenza

L'esperienza pandemica ha chiaramente rievocato con forza tali questioni nella dinamica interazione tra il Parlamento (*eduskunta*), la Commissione medesima e il Governo, dotato di speciali poteri emergenziali in forza della legge di emergenza (*Valmiuslaki 1552/2011*)⁷³ e sempre nel quadro della sez. 23 della Costituzione.

Sulla base della sez. 6(3) della *Valmiuslaki*, il Governo poteva emanare decreti emergenziali (*käyttöönottoasetus*) e trasmetterli per la ratifica al Parlamento entro una settimana, in casi eccezionali anche immediatamente efficaci prima della suddetta ratifica. Nell'esercitare tali poteri il Governo

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Cfr. *ivi*, 20 ss.

⁷¹ La sottolineatura è dovuta, sulla base di quanto si è già detto *supra* (v. in particolare nota 12) sulla mentalità costituzionale nordica, a conferma ulteriore di un operato dell'organo rispettoso verso la volontà del legislatore democraticamente espressa.

⁷² M. Dahlberg, A. Kantola, *op. cit.*, 18.

⁷³ In particolare, la norma di riferimento è la sez. 3(5) che riconosce nella pandemia un'emergenza di grado superiore al pari di altre oggettivamente ben più gravi; più criticamente, sul punto v. A-K. Tuovinen, E. Nykänen, M. Dahlberg, *Terveyskriiseihin varautuminen edellyttää lainsäädännön kehittämistä*, in 34 *Tutkimuksesta tiiviisti* 1, 4 (2024). Nel passaggio si sottolinea la necessità di uno strumento legislativo intermedio e più idoneo all'emergenza in tempo di pace.

deve tener di conto della necessità e della proporzionalità delle misure (sez. 4(1) *Valmiuslaki*), dell’inadeguatezza degli strumenti legislativi ordinari (sez. 2(2)) e del rispetto dei principi relativi ai diritti fondamentali derivanti dai trattati internazionali (sez. 5). In tale valutazione di legittimità si inserisce il controllo della *perustuslakivaliokunta* in forza della sez. 74 della Costituzione.

La Commissione Costituzionale finlandese aveva già fissato in un proprio parere del 1995 i parametri necessari alla verifica della legittimità di un’eventuale compressione dei diritti fondamentali⁷⁴. Come intuibile, l’esperienza emergenziale ha presentato molteplici occasioni di applicazione di tali moduli ermeneutici. Il ruolo della Commissione è stato particolarmente rilevante per tutta la durata dell’emergenza, mostrandosi come centro di controllo costituzionale tutt’altro che deferente, fungendo da prezioso guardiano della Costituzione anche in quel periodo⁷⁵. Tuttavia, per un’opportuna semplificazione espositiva, è possibile individuare due aree di intervento particolarmente frequentate dalle decisioni della Commissione, vale a dire la correttezza procedurale dei decreti di emergenza e la sussistenza degli elementi sostanziali di necessità e proporzionalità delle misure.

Per quanto attiene al primo campo di analisi, la Commissione ha mostrato di nuovo un certo grado di aderenza alle proprie decisioni del passato (in particolare PeVL 6/2009)⁷⁶ rimarcando l’assoluta necessità della partecipazione parlamentare alla decretazione d’urgenza e sottolineando che la procedura “speciale” di efficacia immediata del decreto, ossia la più rapida prevista dalla legge sull’emergenza, che addirittura pospone il vaglio dell’*eduskunta* a un momento successivo all’entrata in vigore, deve restare un’ipotesi eccezionale, nonché ampiamente giustificata da rischi concreti che renderebbero insufficiente anche la procedura “d’urgenza di base”. In sostanza, nel caso in cui il Governo intenda avvalersi di questo strumento, il meccanismo argomentativo deve passare da più fasi di esclusione motivata dei rimedi: la prima relativa alla scelta tra quelli ordinari presenti nell’ordinamento e quelli previsti dalla *Valmiuslaki*⁷⁷, la seconda, invece, tra la procedura d’urgenza di base e la procedura d’urgenza ad efficacia immediata, entrambe nel quadro della legge dell’emergenza. Su queste fondamenta, in alcune decisioni del periodo emergenziale la Commissione ha respinto i decreti adottati dal Governo secondo quest’ultima procedura, non ritenendoli sufficientemente giustificati⁷⁸.

In riferimento al vaglio di necessità e proporzionalità pare utile soffermarsi su alcuni punti fondamentali. In primo luogo, come si è appena

⁷⁴ Successivamente, v. PeVM 17/2020, PeVL 40/2017, PeVL 55/2016, PeVL 5/2009.

⁷⁵ T. Kotkas, A. Kantola, H. Wass, E. Husu, *Finland: Legal Response to Covid-19*, in J. King et al. (Eds), *The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19*, Oxford, 2021, v. ad es. i paragrafi 71, 77, 93, 99, 114 e 156.

⁷⁶ PeVL 6/2009 p. 15.

⁷⁷ Il punto è fondamentale avendo, in verità, sia profili sostanziali (necessità e proporzionalità) che procedurali (scelta dello strumento legislativo); v. A-K. Tuovinen, E. Nykänen, M. Dahlberg, *op. cit.*, 2 a sottolineare la preminenza delle restrizioni individuali su quelle collettive sulla base della proporzionalità (v. anche nota 18 “Aine – Nurmi – Valtonen 2022”).

⁷⁸ PeVM 8/2020, ma vedi anche PeVM 2/2020, PeVM 3/2020, PeVM 4/2020, PeVM 5/2020, PeVM 6/2020.

accennato, la Commissione ha sottolineato più volte che la scelta tra strumenti legislativi ordinari ed emergenziali deve basarsi sempre sui requisiti imposti dalla sez. 23 della Costituzione, che – occorre precisarlo – fornisce una base sia sostanziale che procedimentale all’esercizio dei poteri speciali. Ebbene, la *perustuslakivaliokunta* ha fondato il proprio scrutinio sulla valutazione dei requisiti di necessità e proporzionalità richiedendo costantemente al Governo una motivazione separata che avesse tenuto di conto di eventuali misure alternative meno invasive, appunto sia in termini concreti di scelta della misura idonea⁷⁹ che nella selezione dello strumento legislativo.

Così, la Commissione ha, dapprima, confermato la validità di alcuni decreti adottati in una prima fase dell’emergenza che, sebbene ritenuti “al limite” della legittimità costituzionale, rispettavano i requisiti per la loro breve durata⁸⁰. Successivamente, le basi ermeneutiche poste già in questa fase⁸¹ si sono riverberate in altre decisioni della Commissione che hanno respinto quei decreti governativi adottati in mancanza di una trasparente e motivata valutazione di proporzionalità, talvolta non contemplanti una considerazione “composita” di costi e benefici⁸²: in questo senso, ad esempio, la decisione (PeVL 12/2021) che ha ritenuto incostituzionale la proposta del Governo di limitare la libertà di movimento in quanto sproporzionata, nonché complessa, sovrabbondante di eccezioni e formulata in termini poco chiari. Va detto, come si è già osservato più criticamente in letteratura⁸³, che l’argomentazione impiegata nella pronuncia presenta qualche peculiarità: difatti, il fulcro della decisione valorizza più l’aspetto pragmatico della non corrispondenza tra libertà di movimento e interazione sociale⁸⁴, che il solo apprezzamento della proporzionalità⁸⁵. L’elaborazione della Commissione, pertanto, si spinge ad una valutazione concreta che, valorizzando la libertà di movimento, non accetta l’automatica supposizione legislativa di identità tra circolazione e rischio sanitario.

4. Rilievi conclusivi

La presente trattazione è intenzionalmente “partita da lontano”. L’osservazione ampia che qua si propone intende considerare le peculiarità

⁷⁹ PeVM 9/2020, PeVM 13/2020.

⁸⁰ PeVM 8/2020.

⁸¹ P.J. Neuvonen, *The Covid-19 Policymaking Under the Auspices of Parliamentary Constitutional Review: The Case of Finland and its Implications*, in 6(2) *Eur. Pol’y Anal.* 226, 230 (2020).

⁸² PeVM 13/2020.

⁸³ M. Dahlberg, *Finland - Ex Ante Constitutionality Review of Laws Relating to the Covid-19 Pandemic - The Ultimate Protector of the Rule of Law or Losing a Sense of Rationality?*, in 4 *Pub. L. Const. & Admin L. Commw.* 822 (2021).

⁸⁴ Scadere in banalizzazioni stereotipate dei profili sociologici della popolazione finlandese sarebbe semplice; tuttavia, l’approccio pragmatico della Commissione ha qualche riscontro culturale scientificamente rilevante. Tra i numerosi studi si richiama uno dei più recenti: A. Rotkirch, A. Artamonova, *Finns Feel Lonelier than Others*, in 2 *Sci. Leak Art.* (2024), <https://www.vaestoliitto.fi/en/articles/finns-feel-lonelier-than-others/>.

⁸⁵ V. in particolare PeVL 12/2021 par. 42.

costituzionali nordiche in controllo rispetto all’esperienza emergenziale che, come si è intravisto, ha fornito risposte non così scontate rispetto al sistema di riferimento. Nell’analisi si è ritenuto opportuno concentrarsi sulla Corte Suprema norvegese e sulla Commissione Costituzionale finlandese, ossia quei contesti che vengono comunemente ritenuti i due estremi opposti del controllo di costituzionalità nella tradizione nordica.

Dall’esperienza norvegese emerge una tendenza della Corte Suprema alla cautela. La considerazione in un certo senso sorprende, dato che, come si è detto, la Corte si è contraddistinta, nel corso di circa due secoli di storia, per la propria attitudine “attivista”, non in linea con il resto delle corti nordiche. Certi risultati giurisprudenziali hanno sollevato qualche critica, in particolare da parte di chi sottolinea che l’evoluzione del diritto costituzionale norvegese ha sempre interagito, dal 1814 fino ai giorni nostri, con periodi di crisi, formandosi sulle sfide poste da questi alla *rule of law*⁸⁶. Va ulteriormente sottolineato, inoltre, che in due dei tre casi più rilevanti⁸⁷, la Corte Suprema ha mantenuto un approccio particolarmente restrittivo nelle proprie valutazioni, a differenza delle corti di merito precedentemente investite degli stessi procedimenti, che avevano mostrato un atteggiamento decisamente più incisivo: da un lato, richiedendo al Governo maggior chiarezza nella valutazione di proporzionalità delle misure⁸⁸, dall’altro rilevando l’illegittimità procedurale delle restrizioni imposte dalla municipalità di Bergen sulla base di pareri scientifici discordanti⁸⁹.

Diversamente, la Commissione Costituzionale finlandese ha mantenuto un certo rigore interpretativo nella valutazione *ex ante* della legittimità delle misure governative, evidenziando il corretto funzionamento dell’organo al centro dell’eccezionalismo finnico del controllo di costituzionalità⁹⁰. Per dovere di completezza, conviene rimarcare che la prevalenza del controllo *ex ante* non ha annullato del tutto la compresenza del meccanismo di controllo diffuso *ex post* che, anche nell’emergenza, ha trovato spazio d’azione con alcune pronunce delle corti amministrative⁹¹, seppur inevitabilmente marginali per le ragioni tratteggiate *supra*.

In definitiva, l’emergenza ha reso ben chiaro che i risultati concreti dell’attività degli organi istituzionali considerati possono talvolta divergere non poco da ciò che, invece, esigerebbero le caratteristiche riscontrabili da una prospettiva di analisi storica o dalla *littera* della struttura

⁸⁶ V. H. Pryser Libell, *Tid for rettsoppjøret etter korona*, in *Juridika*, 27-10-2022 e M.-J. Kristoffersen, M. Reinertsen, H. Pryser Libell, *Kriser har skapt den norske rettsstaten*, in *Juridika*, 20-8-2021.

⁸⁷ HR-2022-718-A e HR-2022-2171-A.

⁸⁸ TOSLO-2020-176591 (Tribunale di Oslo, primo grado del caso *hyttekarantene*).

⁸⁹ Gulating lagmannsrett LG-2021-126423-1 (Corte di Appello di Bergen).

⁹⁰ T. Ojanen, *Finnish Constitutional Exceptionalism: The Pluralist System of Constitutional Review Combining Ex Ante and Ex Post Functions of Review*, in M. Granat (Ed), *Constitutionality of Law Without a Constitutional Court*, vol. 1, London, 2024, 219 e J. Lavapuro, T. Ojanen, M. Scheinin, *Rights-Based Constitutionalism in Finland and the Development of Pluralist Constitutional Review*, in 9(2) *Int’l J. Const. L.* 505 (2011).

⁹¹ V. ad es. la sentenza KHO:2021:1 della Corte Suprema amministrativa (*Korkein hallinto-oikeus*) o 20/1059/1 della Corte Amministrativa della Finlandia dell’Est (*Itä-Suomen hallinto-oikeus*).

costituzionale⁹²: nel primo caso, evidenziando il cauto atteggiamento della Corte Suprema norvegese, nel secondo caso, mostrando che la definizione di organo “quasi-legislativo” risulta riduttiva e sempre meno idonea a tratteggiare il ruolo della Commissione Costituzionale finlandese. Del resto, il semplice schematismo con cui si è cercato qua di presentare l’esperienza emergenziale nordica deve necessariamente fare i conti con il contesto culturale di riferimento, in cui anche la stessa idea di “attivismo giudiziario” trova una sua declinazione compatibile al sistema. In altre parole, l’osservazione del delicato periodo pandemico è l’occasione per rimarcare che, oltre a non dover applicare grossolanamente il parametro statunitense di Corte Suprema attivista, occorre soprattutto tenere sempre di conto della prevalenza del dato culturale – nella presente trattazione generalmente rievocato con l’espressione “mentalità costituzionale nordica” – come costante necessaria a conferire profondità prospettica alla valutazione⁹³.

Andrea Butelli
Dip.to di Scienze giuridiche
Università degli Studi di Firenze
andrea.butelli@unifi.it

⁹² J. Husa, *Guarding the Constitutionality of Laws in the Nordic Countries*, op. cit., 379.

⁹³ Cfr. J. Husa, *Nordic Reflections on Constitutional Law: A Comparative Nordic Perspective*, Frankfurt am Main and New York, 2002, 147.

